



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 46 del 31/07/2017

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c.1 lett. a del D.lgs n.267/00 (TUEL) nei confronti del Sig. Calanna Mario in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.232 del 16.03.2017.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **11,00** e **seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	<b>SI</b>	10)	Bonaffini Salvatore	<b>SI</b>
2)	Donzi Antonio	<b>NO</b>	11)	Arcidiacono Maria Antonella	<b>NO</b>
3)	Bevacqua Danilo Rosario	<b>SI</b>	12)	Cundari Angelo	<b>NO</b>
4)	Cingari Carmelo	<b>SI</b>	13)	Costantino Alessandro Carmelo	<b>NO</b>
5)	Pietrocitto Rosa	<b>SI</b>	14)	Sapia Mario	<b>NO</b>
6)	Lo Turco Giancarlo	<b>SI</b>	15)	Sofia Valentina	<b>NO</b>
7)	D'Angelo Martina	<b>SI</b>			
8)	Amoroso Mario Enzo	<b>SI</b>			
9)	Galofaro Salvatore	<b>NO</b>			

<b>Presenti n. 08</b>	<b>Assenti n. 07</b>
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **Geom. Danilo R. Bevacqua** – Partecipa il Segretario **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati: Galofaro S., Donzi A.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: D'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Licciardello Sofia.

La seduta è pubblica.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

**Il Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione e passa la parola al Sindaco.

**Il Sindaco** ricorda che si tratta del “famoso campo sportivo della vergogna” specificando che questi sono i risultati.

In assenza di ulteriori interventi, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta.

Si vota a scrutinio segreto, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti Favorevoli: n. 7 (sette);

Voti Contrari: n. 1 (uno – Bonaffini).

**Il Presidente**, a questo punto, propone di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività e sottopone a votazione:

Si vota a scrutinio segreto, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti Favorevoli: n. 7 (sette);

Voti Contrari: n. 1 (uno – Bonaffini).

### Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a del D.Lgs. 267/00 (TUEL) nei confronti del Sig. Calanna Mario in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 235 del 16.03.2017”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

### Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a del D.Lgs. 267/00 (TUEL) nei confronti del Sig. Calanna Mario in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 235 del 16.03.2017”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31 DEL 20.07.2017

<b>Oggetto:</b>	<b>Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 nei confronti del Sig. Calanna Mario in esecuzione sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 235 del 16.03.2017.</b>
<b>Settore</b>	<b>Ufficio Contenzioso</b>
<b>Proponente</b>	<b>L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO</b>

**PREMESSO:**

- **Che** con sentenza n. 101/11, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Messina, sez. Civile, in parziale riforma della precedente sentenza di condanna n. 291/03 del Tribunale di Messina, ha condannato l'ente a pagare a favore del Sig. Calanna Mario, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del terreno espropriato illegittimamente dal Comune per la costruzione di un campo sportivo, la somma di euro 221.585,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi di legge sulla somma progressivamente rivalutata, dal 16.10.1973 al soddisfo e a titolo di indennità di occupazione legittima la somma di euro 43.102,83 con interessi legali dal 16.10.1973;
- **Che** a fronte dell'ingente debito ammontante a più di euro 6.000.000,00, derivante dalla sentenza di cui in premessa, l'Ente, per evitare il dissesto, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.2014, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D. lgs. n° 267/00, accertata la disponibilità del Sig. Calanna ad accettare una parziale riduzione del debito (5.000.000,00) e una rateizzazione in dieci annualità a decorrere dal 2014;
- **Che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09.10.2014 il Consiglio comunale approvava un ordine del giorno, che impegnava l'Amministrazione ad avviare, tramite un legale di fiducia, una procedura giudiziaria volta ad annullare le sentenze di condanna emesse a carico dell'Ente nel contenzioso inerente l'espropriazione del campo sportivo, atteso che alcuni Consiglieri Comunali, in varie sedute di Consiglio e riunioni, avevano più volte dichiarato di essere in possesso di documentazione – reperita con l'ausilio di un'associazione di consumatori (Ass. Arco) nonché di cittadini - utile a contrastare l'esito della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 101/11;
- **Che** il Sindaco, con nota prot. n. 1604 del 17.11.2014, nell'evidenziare che il difensore di fiducia dell'Ente (Avv. Arturo Merlo) aveva espresso il proprio avviso negativo circa la sussistenza di fondati presupposti per attivare un'azione giudiziaria avverso la sentenza n. 101/2011, invitava i Consiglieri di minoranza a partecipare ad una riunione ai fini della indicazione del nominativo di un legale di fiducia cui affidare un eventuale incarico, in ossequio all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale con la delibera di C.C. n. 71/2014;
- **Che** con delibera n. 130 del 23.12.2014, la Giunta Comunale in attuazione dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale, ha dato incarico al legale indicato dall'Ass. Arco Consumatori, su conforme indicazione dei Consiglieri di minoranza, Avv. Domenico Bonavita, per verificare la fondata possibilità di esperire una azione di revocazione della sentenza in questione, o altro rimedio giudiziale finalizzato ad inibire gli effetti della stessa;

**DATO ATTO:**

- **Che** con nota prot. gen. n. 5171 24.03.2015 l'Avv. Domenico Bonavita ha comunicato l'esistenza dei presupposti materiali, formali e giuridico-processuali per l'azione di revocazione, nonché il progetto di parcella pari ad euro 138.277,93 oltre accessori legge;
- **Che** con nota registrata al prot. N° 22636 del 31/12/2015 l'Avv. Bonavita ha precisato che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici per la proposizione di un ricorso ex art. 395 c.p.c. rientra nella esclusiva competenza dell'avvocato;
- **Che** successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Sindaco in ordine ai presupposti previsti dai punti 3 e 4 dell'art. 395 c.p.c., con ulteriore nota registrata al prot. N° 486 dell'11 gennaio 2016 l'Avv. Bonavita ha sostenuto la sussistenza dei presupposti di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 395 c.p.c.;
- **Che** questo Comune, nella sola ottica di perseguire l'interesse pubblico ed alla luce del parere legale con il quale è stata espressa certezza sulla ricorrenza dei presupposti del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. ha avviato l'azione giudiziaria;
- **Che**, ritenendo esorbitante l'importo della parcella presentata, il Comune ha proposto la corresponsione per l'intero giudizio di un importo onnicomprensivo di € 7.000,00, per cui si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa assunto con delibera di G.M. n. 130/14, previa accettazione dell'incarico alle condizioni indicate da parte dell'Avv. Bonavita espresso con nota registrata al prot. 1196 del 21.01.2016;
- **Che** con delibera di G.M. n. 35 del 29.02.2016 è stato approvato il nuovo disciplinare di incarico, ad integrazione del precedente, contenente il compenso per l'intero giudizio;

**PRESO ATTO:**

- **Che** in data 17.03.2016 con nota prot. 5520 l'avv. Domenico Bonavita ha chiesto di integrare le delibere n. 130/14 e 35/16 prevedendo l'azione revocatoria anche della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Messina n. 71/08, nella causa n. 336/03 vertente tra il Comune di Giardini Naxos c/ Calanna Mario + altri, per cui si è provveduto all'approvazione della modifica anzidetta con delibera di G.M. n. 56/2016;
- **Che** il giudizio di revocazione si è concluso - con Sentenza n. 235 del 16.03.2017 della Corte d'Appello di Messina, Sezione II civile (All. A) - che ha rigettato la domanda di revocazione proposta dal Comune, nonché la domanda di risarcimento proposto dal sig. Calanna, e condannato l'Ente al pagamento delle spese legali pari ad euro 9.600,00, di cui € 9.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% (€ 1.425,00), Cpa (€ 437,00) e IVA (€ 2.499,64) oltre € 100,00 per un totale di € 13.961,64;

**VISTO** l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

**CONSIDERATO CHE** nella fattispecie in oggetto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. e che, pertanto, è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 13.961,64 mediante imputazione della spesa al redigendo bilancio di previsione 2017.

**ATTESO CHE** l'Ente trovasi in regime di gestione provvisoria, ma che, trattandosi di sentenza esecutiva, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

**Visto** il vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 194, comma 1, lettera a) del d. Lgs. N. 267/00;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**SI PROPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

**DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante alla complessiva somma di €. 13.961,64 nei confronti del Sig. Calanna Mario, in esecuzione della sentenza n. 235/17 Corte d'Appello di Messina, Sezione II Civile, che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A).

**DI IMPEGNARE** la spesa di €. 13.961,64 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità.

**DI DARE ATTO CHE** con successiva determinazione del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso si provvederà alla liquidazione in favore del Sig. Calanna Mario, della somma complessiva di € 13.961,64.

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a cura del Responsabile del 1<sup>^</sup> settore, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5, della L.n. 289/2002.

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento

*Stavros Cornelius*



L'Assessore al Contenzioso

*[Handwritten signature]*

(AU.A)

Seni N 235/  
Cron. 708/17  
Rep. 363/17



# CORTE D'APPELLO DI MESSINA

SEZIONE 02

R.G: 528/2016

All'udienza collegiale del giorno 16/03/2017 ore 10:00

**PRESIDENTE** Dr. NERI SEBASTIANO

**Relatore**

**Giudice/Consigliere** Dr. MARTELLO GIUSEPPE

**Giudice/Consigliere** Dr. ZAPPALA' CONCETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto  
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale


COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Avv. BONAVITA DOMENICO

*presente*

Convenuto principale

CALANNA MARIO NO DI EREDE DI CALANNA ANDREA  
Avv. MILORO VINCENZO

*ov Azzara dugi per delega.*



La Corte,

ritenuto che la causa può essere decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dispone che i procuratori delle parti precisino le rispettive conclusioni e procedano a succinta discussione orale sulle questioni dedotte in giudizio.

La Corte si ritirerà quindi in camera di consiglio per decidere ed all'esito darà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

I procuratori delle parti precisano quindi le loro conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti e chiedono la decisione della causa.

La Corte si ritira quindi in camera di consiglio per decidere.

La Corte, rientrata in aula di udienza alle ore \_\_\_\_\_, dà lettura della seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**  
**Sezione II civile**

Composta dai magistrati:

Dr. Sebastiano NERI	Presidente relatore
Dr. Giuseppe MARTELLO	Consigliere
Dr. Concetta ZAPPALA'	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.528 dell'anno 2016  
posta in decisione all'udienza collegiale del 16 marzo 2017, vertente

**TRA**

**COMUNE di GIARDINI NAXOS (c.f. 00343940839), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bonavita in virtù di mandato su foglio separato allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina in Via Ghibellina n.91.**

**ATTORE IN REVOCAZIONE**

**E**

**CALANNA Mario (c.f. CLN MRA 60R20 C351S), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Miloro in virtù di mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina in Via Giuseppe Garibaldi n.114.**

**CONVENUTO IN REVOCAZIONE**



**OGGETTO:** Revocazione ex art.395 c.p.c. delle sentenze n.71/2008 e n.101/2011 della Corte di Appello di Messina.

### **Fatto e diritto**

Con sentenza non definitiva n.71/2008 la Corte di Appello di Messina, dopo aver estromesso dal giudizio l'Assessorato del Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di Giardini Naxos avverso la sentenza n.291/2003 del Tribunale di Messina disponendo che l'indennità per l'occupazione acquisitiva del fondo di proprietà di Calanna Mario, quale erede di Calanna Andrea, avrebbe dovuto essere liquidata non in base alla destinazione di fatto dello stesso, ma in base alla destinazione urbanistica. Con sentenza definitiva n.101/2011 la medesima Corte di Appello di Messina ha poi liquidato detta indennità in €.221.585,00, oltre interessi legali dal 16/10/1973 al soddisfo, ordinando il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti e compensando tra le parti le spese del grado di giudizio.

Avverso le suddette sentenze della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per revocazione ex art.395 c.p.c. n.3) il Comune di Giardini Naxos deducendo che la Corte aveva erroneamente liquidato l'indennità di occupazione perché in atti non era stato prodotto il Decreto Assessoriale 12/11/1974 n.399 che aveva disposto l'espropriazione dei terreni del Calanna per un valore di Lit.2.281.640 in quanto qualificati come "seminativo, seminativo irriguo, agrumeto", documento di cui il Comune non era stato messo a conoscenza per causa a sé non imputabile in quanto si erano succeduti nell'area tecnica del Comune medesimo diversi funzionari che avevano seguito la procedura quali responsabili del procedimento. Il Comune di Giardini Naxos ha quindi concluso *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita revocare le sentenze n.71/08 del 28.01.2008 depositata in cancelleria in data 12.02.2008 nella causa n.336/03 R.G. e n.101/2011, depositata in cancelleria in data 2.03.2011 nella causa n.336/03 R.G., notificata al Comune di Giardini Naxos in data 18.05.2012 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla refusione delle spese di giudizio del doppio grado"*.

Calanna Mario si è costituito deducendo l'inammissibilità della domanda di revocazione e l'infondatezza della stessa nel merito, concludendo in conformità come in atti.

Si fa rinvio agli atti ed alle sentenze di cui si chiede la revocazione nonché agli scritti difensivi delle parti per una compiuta ricostruzione delle prospettazioni in fatto e delle deduzioni in diritto.

La domanda di revocazione è infondata in quanto:

- a) il Decreto Assessoriale 12/11/1974 n.399 che ha disposto la espropriazione dei terreni del Calanna è l'atto amministrativo presupposto per l'avvio di tutto il procedimento espropriativo e, inoltre, trattandosi di atto proveniente dalla P.A. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è sostenibile la tesi che il Comune di Giardini Naxos non ne avesse la disponibilità o non ne avesse avuto comunque conoscenza prima dell'introduzione della precedente fase di merito, atteso che anche il decreto di immissione temporanea nei terreni oggetto di esproprio è atto rientrante nella procedura poi sfociata nel decreto di espropriazione successivamente intervenuto ad occupazione acquisitiva già compiuta;
- b) in ogni caso le ragioni addotte dal Comune di Giardini Naxos per sostenere la tesi che la mancata produzione/conoscenza non gli siano imputabili non può essere condivisa atteso che il fatto sarebbe, secondo l'assunto del Comune, conseguenza degli avvicendamenti dei funzionari dell'area tecnica del Comune stesso responsabili del procedimento ed è assolutamente incontrovertibile che, essendo i funzionari legati all'Ente da un rapporto organico, il loro operato è direttamente riconducibile all'Ente stesso e quindi ad esso imputabile perché, come già detto sub a), il Comune avrebbe potuto procurarsi *aliunde* la conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.9213 del 06/09/1990);
- c) in ogni caso il Decreto Assessoriale in questione non presenta i requisiti di decisività richiesti dall'art.395 n.3 c.p.c. perché non idoneo a dare la prova della effettiva destinazione urbanistica del terreno di Calanna Mario in quanto non emesso in fattispecie nella quale la Regione avrebbe potuto esercitare eventuale potere sostitutivo del Comune in tema di adozione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che gli strumenti urbanistici richiamati dal c.t.u. in appello e tenuti in

considerazione dalla Corte sono gli unici atti dai quali si può dedurre la destinazione urbanistica dei terreni oggetto del giudizio, per cui il Decreto in questione non sarebbe comunque stato rilevante per formare un diverso convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.9213 del 06/09/1990; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.29385 del 28/12/2011; Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n.9760 del 21/05/2004).

Ciò posto ad esitazione della fase rescindente che, non essendo superata, preclude ogni valutazione di merito propria della fase rescissoria del giudizio di revocazione, la domanda di revocazione sarebbe comunque inammissibile nel merito in quanto il Comune di Giardini Naxos attore in revocazione ha formulato conclusioni strettamente limitate, come più sopra riportato testualmente, a chiedere la revocazione delle due sentenze della Corte di Appello di Messina senza formulare alcuna domanda nel merito.

Poiché, infatti, l'eventuale superamento della fase rescindente avrebbe introdotto un nuovo giudizio in ordine al merito della controversia, e segnatamente in relazione all'indennità di occupazione dovuta al Calanna, era onere del Comune riproporre le relative domande, dovendosi la mera domanda di revocazione per come proposta ritenere del tutto generica e quindi, per l'appunto, inammissibile.

Va pertanto rigettata la domanda proposta con l'atto di citazione in revocazione.

La domanda di condanna al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. proposta dal Calanna non trova fondamento negli atti del giudizio né è stata diversamente provata e va pertanto rigettata.

Spese e compensi di questo grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 con riferimento allo scaglione per il dichiarato valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dal Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di Calanna Mario avverso la sentenza non definitiva n.71/2008 e la sentenza

definitiva n.101/2011 della Corte di Appello di Messina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,


rigetta

la domanda di revocazione, nonché la domanda di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. proposta dal convenuto, e condanna il Comune attore al rimborso in favore di Calanna Mario di spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi €9.600,00, di cui €9.500,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%. *lito alle su 11, 10*

Il Cancelliere



Il Presidente rel.




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Li *16* *3* *19*

IL CANCELLIERE

D.ssa Maria *Cucchiotta*



**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**


N. 31 DEL 20.7.2017

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 18/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot.ssa Sabrina Ragusa




**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 13.861,91 sull'intervento ..... Cap. 669/2 del bilancio comunale.

J.P. 83/2017  
Giardini Naxos, 15-07-2017


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Dot. Mario Cavallaro



REVISORI DEI CONTI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Giardini-Naxos li 20.08.2017



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Consigliere Anziano**

Avv. S. Licciardello





**Il Presidente**

Geom. D. Bevacqua



**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale


ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ perché immediatamente eseguibile;

**Istruttore Amministrativo**



**Il Segretario Generale**

- Dott.ssa Roberta Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

**Isturttore Amministrativo**



**Il Segretario Generale**

- Dott.ssa R. Freni -